

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4333

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 25 febbraio 1976

Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di approvazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e della legge 27 ottobre 1973, n. 628, la VII Commissione della Camera dei deputati e la IV Commissione del Senato hanno accolto alcuni ordini del giorno con i quali si invitava il Governo a presentare al più presto provvedimenti intesi, tra l'altro:

a ripristinare i benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536;

ad eliminare, nei confronti dei tenenti colonnelli, le sperequazioni conseguenti alle norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 10 marzo 1968, n. 249, che esclude gli ufficiali che rivestono tale grado dall'area dirigenziale;

a rivedere le condizioni richieste per l'attribuzione ai tenenti colonnelli del trattamento economico di cui all'articolo 12 della citata legge n. 804 del 1973, eliminando le disparità derivanti dalla diversa anzianità di servizio posseduta all'atto in cui vengono sottoposti alla prima valutazione;

ad eliminare le sperequazioni che sorgerebbero tra gli ufficiali destinatari delle norme transitorie di cui all'articolo 16 della citata legge n. 804 del 1973, qualora non si dovesse in concreto verificare, a causa della meccanica dell'avanzamento, la possibilità di collocarli a disposizione.

In relazione agli orientamenti del Parlamento, emersi dagli ordini del giorno sopracitati, ed al fine di eliminare incertez-

ze e squilibri sorti in sede di applicazione delle leggi precedentemente indicate, la presente proposta di legge provvede ad apportare modifiche improntate a principi di equità e di giustizia, introducendo correzioni atte a consentire, per quanto possibile, la realizzazione di quanto il Parlamento intendeva perseguire.

Nello spirito di tali orientamenti, sono stati individuati analoghi benefici per taluni gradi meno elevati degli ufficiali e, soprattutto, per le categorie dei sottufficiali nonché per i militari di truppa delle Forze di polizia, intesi tra l'altro a:

consentire il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti esclusi da tale possibilità, estendendo loro le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536;

prevedere per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti cui sia stata conferita la qualifica di aiutante, nonché per i sergenti maggiori, detrazioni dell'anzianità di servizio di misura inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

attribuire una classe di assegno perequativo più favorevole agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa che abbiano superato determinati limiti di anzianità di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dal 6 gennaio 1974:

sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 13 e 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 è aggiunto il seguente:

« Le norme di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'articolo 6 della presente legge, non promossi nella predetta posizione di a disposizione. Per gli ufficiali promossi ai sensi del presente comma è cumulabile il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

Con decorrenza 1° luglio 1970 i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche nei confronti dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti che inseriti nell'aliquota di valutazione o giudicati idonei non possono essere rispettivamente valutati o conseguire la qualifica di aiutante o scelto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti.

ART. 2.

All'atto del passaggio dall'uno all'altro dei livelli retributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, rispettivamente per i colonnelli ed i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti e con le medesime decorrenze ivi stabilite, il numero degli aumenti biennali eventualmente spettanti in base all'anzianità di servizio è determinato tenendo conto dell'anzianità posseduta al momento del conferimento del livello superiore — ivi compresi gli eventuali benefici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, già at-

tribuiti nel grado — con le sole detrazioni previste dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, senza dedurre il tempo di permanenza nei livelli retributivi inferiori.

Le detrazioni dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915 e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, debbono intendersi modificate per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese coincidenti con i valori indicati nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali dell'aeronautica militare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi anni zero
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante
o scelto anni 12

ART. 3.

La tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, è sostituita dalla seguente:

Assegno perequativo pensionabile al personale militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

GRADI	Assegno perequativo
tenente colonnello o gradi corrispondenti:	
5ª classe (c)	1.555.000
4ª classe (b)	1.436.000
3ª classe (b)	1.345.550
2ª classe (a)	1.263.000

(a) Dopo 2 anni di anzianità nel grado.
(b) Dopo 3 anni di permanenza nella precedente classe.
(c) Dopo 2 anni di permanenza nella precedente classe e, comunque, dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tenente colonnello o gradi corrispondenti alla 1 ^a classe; maggiore o gradi corrispondenti con 35 anni di servizio effettivo	1.263.000
maggiore e 1° capitano o gradi corrispondenti con 20 anni di servizio effettivo	1.040.000
capitano o gradi corrispondenti	920.000
tenente o gradi corrispondenti	803.500
sottotenente in servizio permanente effettivo, o gradi corrispondenti, trattenuto o richiamato	650.000
aiutante di battaglia, maresciallo maggiore o gradi corrispondenti, « aiutante » o « scelto », marescialli, o gradi corrispondenti, con 24 anni di servizio effettivo	999.250
maresciallo maggiore o gradi corrispondenti, maresciallo capo o gradi corrispondenti, maresciallo ordinario o gradi corrispondenti, sergente maggiore o brigadiere o gradi corrispondenti con 14 anni di servizio effettivo	834.450
sergente maggiore o gradi corrispondenti (escluso il personale di leva) o brigadiere	700.000
vice brigadiere	622.450
sergente:	
con 4 anni di servizio effettivo volontario, trattenuto o richiamato	554.750
.	515.000
appuntato:	
con 20 anni di servizio effettivo in ferma, rafferma o servizio continuativo	834.450
.	748.950
carabiniere:	
servizio continuativo	622.450
rafferma	554.750
ferma	518.000

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, viene aggiunto il seguente:

« Analogamente, in via transitoria, agli ufficiali provenienti dai sottufficiali ed ai sottufficiali provenienti dagli appuntati o gradi corrispondenti, la cui nomina rispet-

tivamente ad ufficiale e sottufficiale sia avvenuta prima del 2 gennaio 1973, è attribuito con decorrenza dalla data predetta un assegno integrativo pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo previsto per l'ultimo grado o qualifica rivestiti nella carriera di provenienza e quello spettante in relazione al grado attualmente ricoperto, da riassorbire con i successivi aumenti, a titolo di assegno perequativo, per ulteriore progressione di carriera ».

ART. 4.

(Collocamento nella posizione di « a disposizione »).

All'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Gli ufficiali compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età nel grado rivestito. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma.

Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di a disposizione, l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di a disposizione di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente. Nei confronti dei predetti ufficiali si applicano per la promozione nella posizione di a disposizione e per i limiti di età le norme precedentemente in vigore.

Gli effetti giuridici della norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1° gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi degli ufficiali cessati dal servizio permanente dopo tale data ».

Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stao di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.